



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (A.S. 2860)
Repertorio atti n. 78 / CU del 6 luglio 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6 luglio 2017:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 0007595 del 3 luglio 2017 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha fatto pervenire lo schema di disegno di legge indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 giugno 2017, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata.

CONSIDERATO che detto provvedimento è stato inviato, il 4 luglio 2017, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All. A);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole consegnando un documento contenente alcuni emendamenti (All.B) ed evidenziando, in particolare, la richiesta del finanziamento dei progetti ammessi nell'ambito del bando delle aree urbane degradate almeno per i Comuni delle Regioni interessate dal provvedimento in esame;
- l'UPI, nel consegnare un documento contenente alcuni emendamenti (All.C), ha espresso una valutazione interlocutoria sul provvedimento, significando, in particolare, come esso costituisca l'ultimo provvedimento utile al fine di assicurare alle Province le risorse finanziarie sufficienti a garantire il conseguimento degli equilibri di parte corrente, anche alla luce del rinvio dei termini per l'approvazione dei bilanci previsionali al 30 settembre 2017 sul quale è stato acquisito il parere favorevole in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che il Governo ha assicurato la disponibilità a valutare le proposte emendative contenute nei documenti presentati in seduta;



AP



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA


ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860), trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 0007595 del 3 luglio 2017, nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

1/10


Il Segretario
Antonio Naddeo




Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

1/10



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/83/CU12/C2

Recinto in corso alla
Conferenza 16/7/17
D. Steffy



12

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE DEL
DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91
“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA ECONOMICA NEL
MEZZOGIORNO”**

Punto 12) O.d.g. Conferenza Unificata

Le disposizioni inserite nel Decreto-legge sono finalizzate a favorire la crescita economica nel Mezzogiorno, a semplificare e snellire le procedure per valorizzare gli investimenti e a salvaguardare l'occupazione.

Alcune disposizioni si applicano all'intero territorio nazionale come ad esempio quelle inerenti la semplificazione delle procedure di amministrazione straordinaria e in materia di classificazione dei rifiuti e quella sulla definizione del “costo standard per studente” inserita nel Capo IV riguardante anche le politiche per la coesione territoriale.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene opportuno proporre degli emendamenti che seppur non riguardanti strettamente il territorio del Mezzogiorno possono raccordarsi con le finalità del Decreto-legge in oggetto mirando a snellire e accelerare le procedure per l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti regionali, così importanti per il Mezzogiorno e delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile; a favorire il rilancio degli investimenti degli enti locali rendendo fruibile ogni spazio finanziario possibile per le intese regionali di cui all'art. 10 della legge 243/2012; ad attuare risparmi sulla gestione anche attraverso miglioramenti delle norme per l'affidamento del servizio di tesoreria senza distogliere risorse preziose per altre politiche per lo sviluppo.

Sottolinea, infine, che lo sviluppo e la crescita del territorio si attuano anche attraverso il coordinamento delle nuove disposizioni con quelle a legislazione vigente e tenendo sempre presente il quadro d'insieme delle azioni promosse dai diversi provvedimenti legislativi e che pertanto la promozione e il rilancio del territorio e degli investimenti avviene altresì con l'ordinato flusso finanziario di risorse fra i diversi livelli di governo, che permettono il pagamento dei fornitori della PA nel rispetto della normativa europea. Si richiama pertanto la necessità a una soluzione condivisa riguardo l'applicazione dell'articolo 39 del Decreto-legge 50/2017.

Ciò premesso, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di seguito indicati.

| | |
|--|----|
| 1. Emendamento Organismo strumentale per gli interventi europei | 2 |
| 2. Norma per favorire il rilancio investimenti degli enti locali e delle intese regionali | 4 |
| 3. Utilizzo disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni..... | 5 |
| 4. Emendamento per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria | 7 |
| 5. Attuazione condizionata dell'articolo sanzionatorio per i trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite | 7 |
| 6. Misure per accelerazione Patti per lo sviluppo..... | 8 |
| 7. Emendamento facoltà assunzionali ARPA..... | 8 |
| 8. Emendamento personale | 10 |

1. Emendamento Organismo strumentale per gli interventi europei

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

VERSIONE A

“Art.6 bis (Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da “all'organismo di tutti” a “nei confronti dell'organismo regionale” sono sostituite dalle seguenti “all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
 - a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
 - b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
 - d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
 - e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
 - f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.



Relazione

La maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno, l'emendamento ha lo scopo di ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio. La norma proposta mira a garantire tecnicamente dal punto di vista contabile i target della spesa europea dei fondi comunitari e dei rispettivi cofinanziamenti regionali preservando l'omogeneità dei bilanci dettata dall'applicazione dei principi del d.lgs 118/2011. È valorizzato il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208/2015.

VERSIONE B - COMPLETA

“Art.6 bis (Organismo strumentale per gli interventi europei)

3. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".
4. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da “all'organismo di tutti” a “nei confronti dell'organismo regionale” sono sostituite dalle seguenti “all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
 - a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
 - b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
 - d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
 - e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
 - f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
5. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
6. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante -differenza positiva tra debiti e crediti-, non rilevano nel saldo di cui alla L.232/2016, comma 466.



7. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del DM 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
8. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 7 ottobre 2008, n.154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

Relazione

La maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno, l'emendamento mira a ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio. La norma proposta mira a garantire tecnicamente dal punto di vista contabile i target della spesa europea dei fondi comunitari e dei rispettivi cofinanziamenti regionali preservando l'omogeneità dei bilanci dettata dall'applicazione dei principi del d.lgs 118/2011. È valorizzato il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208/2015.

Si prevede che in fase di "start up", per dare maggior impulso alla spesa dei fondi comunitari, che i trasferimenti regionali iniziali all'organismo strumentale non incidano sul saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 della legge 232/2016.

Inoltre, si prevede che l'Organismo strumentale possa gestire anche le risorse del cosiddetto "overbooking", al fine di consentire il pieno utilizzo dei fondi europei e gli aiuti aggiuntivi del PSR a totale carico dell'ente.

Da ultimo, si limita l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del DM 4 agosto 2016 ai soli programmi di cooperazione territoriale con la possibilità di utilizzo delle partite di giro in quanto le scelte decisionali sono esogene rispetto ai procedimenti amministrativi e contabili dell'Ente.

2. Norma per favorire il rilancio investimenti degli enti locali e delle intese regionali

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

“Art.6 ter – Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti degli enti locali

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012, per gli anni 2017 – 2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 469, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.



Relazione

L'emendamento mira a sfruttare e rendere fluido l'uso di ogni spazio finanziario possibile per favorire le intese regionali di cui all'art.10 della legge 243/2012 e sbloccare gli investimenti degli enti locali. Le manovre di finanza pubblica e l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla legge 243/2012 impediscono alle regioni di dare piena attuazione alle intese mettendo a disposizione ulteriori spazi finanziari per gli enti locali soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno ove gli equilibri di pareggio impediscono la spesa di grosse somme di avanzo vincolato soprattutto dei fondi strutturali e comunitari per il cui utilizzo occorre dedicare ogni entrata autonoma. Si stima in circa 10 miliardi il valore dell'avanzo vincolato al 31/12/2015 per le regioni del Mezzogiorno.

La norma mira, nel proporre un meccanismo mutuato dalla passate positive esperienze del patto incentivato e patto verticale, a dare concreti stimoli all'economia dei territori, soprattutto del Mezzogiorno, sbloccando spazi finanziari a favore degli EE.LL. consentendo alle regioni di utilizzare nel limite del doppio degli spazi sbloccati parte dell'avanzo vincolato per la riduzione del debito.

3. Utilizzo disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni

VERSIONE A

"Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo".

Relazione

La norma consente di dare attuazione all'art. 5, comma 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall' articolo 7, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 90 del 12/5/2016 il quale prevede che le disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni ed agli Enti territoriali per l'utilizzo secondo le ordinarie procedure di spesa "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e", senza derogare alla disciplina del pareggio prevista dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, che non prevede la possibilità di escludere voci di entrata e di spesa dalle entrate finali e dalle spese finali valide ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge medesima, "può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", ovvero a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

In particolare, la norma evita che:

- a) gli accertamenti di entrata derivanti dal riversamento delle risorse residue nelle contabilità speciali in materia di protezione determinino un ampliamento della capacità spesa, imponendo l'obbligo di



conseguire un saldo positivo pari all'importo di tali accertamenti al netto dei relativi impegni imputati all'esercizio 2017;

b) gli impegni di spesa imputati agli esercizi successivi, correlati alle entrate accertate nel 2017 a seguito della chiusura delle contabilità speciali sopra indicate, determinino una compressione della capacità di spesa, attraverso la riduzione degli eventuali saldi positivi richiesti alle Regioni per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi entro l'esercizio 2020, la possibilità di ridurre l'eventuale saldo positivo è consentita entro tale esercizio.

Relazione tecnica

La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativa della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del d.lgs. 90 del 2016, la quale prevede che le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella Relazione tecnica dell'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dalle Regioni per il completamento degli interventi "risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze".

VERSIONE B

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art.9 bis – Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni

“Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'art. 7, comma 4, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni, le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.”

Relazione

Le disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni ed agli Enti territoriali per l'utilizzo secondo le ordinarie procedure di spesa che, secondo l'art. 7, comma 4 ultimo periodo, del D. Lgs. 90 del 12/5/2016 (“Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”) *“non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e”*.

La norma mira attraverso l'utilizzo del meccanismo del “saldo mobile” a permettere l'utilizzo di queste risorse nel rispetto del saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 comma 1 della L. 243/2012. In questo modo si contempererebbero le esigenze di dare risposta agli interventi strategici e prioritari che hanno condotto il legislatore ad escludere dai vincoli finanziari delle regioni le risorse



e le relative spese e di non apportare deroghe alla normativa rafforzata della L. 243/2012 alle voci di calcolo del saldo di bilancio della Regione favorendo gli interventi che nel Mezzogiorno si stimano in alcune decine di milioni di euro.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

4. Emendamento per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art.9 bis – Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria

“All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente comma 9 ter:

“9-ter. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9 le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del Rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario.”

Relazione

L'emendamento tende a facilitare l'affidamento dei servizi di tesoreria ed evitare un significativo spreco di risorse pubbliche.

La norma integra l'art 69 del dlgs 118/2011 per precisare che, fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo le modalità previste dal comma 9 dell'art. 69 del dlgs 118/2011, la misura delle provvista che le banche sono tenute ad accantonare è calcolata sulla base dell'anticipazione prevista dal contratto di tesoreria.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

5. Attuazione condizionata dell'articolo sanzionatorio per i trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite

All'articolo 39 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

“L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n.205 “

Relazione

L'applicazione della norma è subordinata agli adempimenti da parte dello Stato alla sentenza 205/2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56/2014 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente *riassegnati* “agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali” (art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014).

Se la norma fosse applicata prima dell'attuazione degli adempimenti previsti in sentenza sorgerebbero rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni. Inoltre la norma è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso DL e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 per cento gli acconti in favore delle regioni per il TPL.

L'articolo 39 comporta automaticamente una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20%. La norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento.



6. Misure per accelerazione Patti per lo sviluppo

All'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. All'articolo 44, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: “Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili.”.

Relazione

La presente disposizione si rende necessaria a seguito della sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Proprio in considerazione del fatto che si tratta di sospensione e non di cancellazione della quota da rimborsare, la mancata rappresentazione figurativa nei bilanci degli esercizi interessati dalla sospensione, dal 2017 al 2021, oltre a ledere i principi generali di veridicità e significatività, altererebbe la definizione degli equilibri di bilancio nella loro visione dinamica e prospettica.

La rappresentazione figurativa nei bilanci degli esercizi interessati consentirebbe, invece, a tutti coloro che a vario titolo sono interessati alla conoscenza della situazione finanziaria degli enti sui quali ricade la portata applicativa della norma, dagli organi istituzionali a quelli di controllo fino a tutti i portatori di interesse, di avere una chiara definizione degli equilibri di bilancio nella loro versione complessiva che ogni amministrazione pubblica deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

7. Emendamento facoltà assunzionali ARPA

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

(art.16 bis - Personale Agenzie protezione dell'ambiente)

All'art 22 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” è inserito il seguente comma 5 sexies:

“5 sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n.132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'art. 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2017/2019, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.”



Relazione

L'emendamento proposto si rende necessario per consentire l'attuazione delle attività di prevenzione, controllo e monitoraggio con riferimento alle matrici aria, acqua, suolo, sottosuolo e rifiuti nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) e biologico che presenta una inevitabile ricaduta sulla dimensione della salute pubblica e che sono oggetto di una sempre maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica.

I recenti casi posti all'attenzione di media e istituzioni (incendio Pomezia, caso Tempa Rossa, caso Ilva, caso raffineria ENI di Pavia, ecc.) nonché la necessità di rendere più efficace l'azione sui Siti inquinati di interesse nazionale, come sottolineato dalla Commissione bicamerale ecomafie, rendono improcrastinabile la piena attuazione della legge 132/2016 sul Sistema Nazionale di protezione dell'ambiente, nonché della legge 68/2015 sugli Ecoreati.

In tale contesto, il potenziamento delle agenzie promosso da tale emendamento, richiede l'adeguamento delle risorse umane e strumentali, strutturato a totale carico dei bilanci regionali e, pertanto, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per consentire lo svolgimento a pieno regime dei compiti istituzionali a cui le agenzie regionali sono deputate, si rende necessario rimuovere i vincoli di natura finanziaria che non consentono le assunzioni di personale in possesso delle competenze necessarie a valutare gli effetti ambientali e sanitari determinati dai fenomeni di inquinamento a carico delle diverse matrici ambientali, coprendo integralmente il turnover.

IN SUBORDINE

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

(art.16 bis - l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura e l'efficace svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento, per il triennio 2017-2019, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, in deroga alle norme vigenti in materia di limitazioni delle assunzioni e di quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata, per una spesa a tal fine resa disponibile dalla Regione Basilicata non superiore, per ciascuno dei predetti anni, a tre milioni di euro, ad assumere personale a tempo indeterminato nel rispetto della dotazione organica dell'ente nonché ad utilizzare personale con forme contrattuali di lavoro flessibile.
2. Al fine di aumentare la sorveglianza epidemiologica su un territorio fortemente interessato dalla produzione energetica da fonti fossili di interesse nazionale, ridurre l'alta emigrazione sanitaria, garantire equo accesso alle cure a tutte le cittadine e cittadini, è attribuito un contributo straordinario alla Regione Basilicata dell'importo complessivo di 50 milioni di euro, per garantire adeguato standard tecnologico strutturale dei presidi ospedalieri, delle aziende sanitarie e dell'Agenzia per la Protezione ambientale Basilicata.

Relazione

La particolare situazione della Basilicata è contraddistinta in questo anno dalla grave crisi derivante dalla riduzione del prezzo del greggio oltre che dalle vicende che hanno comportato la sospensione delle attività estrattive in seguito ad eventi di grave inquinamento ambientale sul territorio, come ripreso anche dalla stampa nazionale.



8. Emendamento personale

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art. 9 bis – Interpretazione autentica dell'articolo 5 del DL 78/2010

L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'art. 90 del D.lgs. 267/2000

Relazione

Al fine di garantire la compatibilità della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, del DL 78/2010 ai principi generali che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, si rende necessario escludere che le suddette fattispecie possano rientrare nella definizione di incarico.

Roma, 6 luglio 2017





Intervento in corso di
conferenza
6/7/17
De'oli
P.12/CO



Audizione sul Ddl di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"

Roma, 4 luglio 2017

Le premesse

Secondo i parametri europei¹, i ritardi nei divari di sviluppo in Italia riguardano soprattutto *Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata* (regioni classificate da UE appunto "*meno sviluppate*"). Alle condizioni di queste regioni è associata quella di *Abruzzo, Molise e Sardegna* (regioni classificate da UE come in transizione o "*phasing out*").

E' opinione condivisa che le cause attuali del persistente divario consistano in un duplice ordine di fattori: a) un *deficit nell'offerta pubblica di diritti di cittadinanza* (sicurezza personale, legalità, giustizia, istruzione, infrastrutture e trasporto pubblico, cura dell'infanzia e degli anziani, rete di servizi acqua rifiuti e digitale, ecc.); b) un *deficit di attività produttiva e di lavoro* (carente attività manifatturiera, tasso occupazione più bassi, alta disoccupazione, ecc.).

Una consistente fetta di popolazione, inoltre, vive sotto il dominio di organizzazioni criminali, che limita fortemente le potenzialità di sviluppo delle stesse.

La fuoriuscita dalla crisi

E' documentato che gli effetti della crisi economica si siano scaricati più severamente sul Mezzogiorno e dunque anche sui suoi comuni; mentre le misure di contenimento della finanza pubblica che hanno interessato il bilancio nazionale, vi si sono riversate in termini di maggiori tagli ai trasferimenti e minori spazi per investimenti².

¹ http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/

² <http://www.fondazioneifel.it/studi-ricerche-ifel/item/3112-la-finanza-comunale-in-sintesi-rapporto-2015>

Va detto però, come documenta anche il Rapporto SVIMEZ 2016³, che il 2015 registra finalmente una inversione di tendenza più marcata: il Pil dell'area è cresciuto dell'1% contro lo 0,7% del resto del Paese. Nel 2016 la tendenza risulta confermata, anche se il livello risulta comunque insoddisfacente. La priorità del Mezzogiorno restano gli investimenti.

La ripartenza del Mezzogiorno, dopo anni di fortissima caduta, è dovuta ai settori dell'agricoltura (+7,3%), del turismo e (seppur in misura più contenuta) al settore cruciale delle costruzioni (+1,1%). A trainare la dinamica economica vi è la significativa ripresa del mercato del lavoro (una crescita di 94 mila occupati, pari al +1,6%), anche se, nonostante i segnali positivi, l'occupazione resta assai lontana dai livelli pre-crisi.

Le priorità di intervento

In tutti i settori sopra descritti, le politiche di coesione di derivazione comunitaria rappresentano un bacino importante di risorse per consentire una maggiore concentrazione territoriale degli interventi di sviluppo e rafforzare le esternalità positive.

E' necessario perciò che nel Mezzogiorno si migliori la capacità di assorbimento di queste risorse e che tutta la filiera istituzionale di programmazione e della gestione sappia assicurare velocità ed efficacia alla spesa aggiuntiva dei fondi strutturali.

Il sistema dei Comuni italiani, per volumi di investimenti attivati, sono i secondi beneficiari delle risorse della coesione, dopo il sistema delle imprese (dati *opencoesione*).

Tale fenomeno è indicato con il termine "dimensione territoriale" della politica di coesione. La *capacità di progettazione* e di *attuazione* dei Comuni è dirimente ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo della coesione.

Le politiche di coesione, che rappresentano meno del 5% della spesa pubblica, non possono tuttavia sostituire il buon funzionamento dell'amministrazione pubblica né assicurare efficacia alle politiche ordinarie.

Non è la politica di coesione la via maestra per chiudere il divario tra Mezzogiorno e Centro- Nord. Occorre dirigere l'impegno soprattutto sulle *politiche generali*, che hanno obiettivi riferiti a tutto il Paese e che dovranno concentrarsi sulle condizioni ambientali che rendono la loro applicazione nel Mezzogiorno più difficile o meno efficace.

Da questo punto di vista, il Mezzogiorno non deve essere considerato come un'area omogenea. Insieme alle molte situazioni di difficoltà e ritardo, esiste infatti una presenza

³ http://www.svimez.info/images/INIZIATIVE/2016/2016_07_28_anticipazioni_com.pdf



significativa di comuni e sistemi locali che riescono a specializzarsi in attività tecnologiche-innovative, dell'agro-industria, del turismo culturale che fanno di quei territori eccellenze a livello mondiali.

Il focus dell'intervento nel Mezzogiorno dovrà essere dunque spostato dalla *domanda* di sempre maggiori *risorse aggiuntive* per colmare deficit di servizi o di infrastrutture rispetto al centro-nord (domanda che comunque dovrà continuare a rimanere sostenuta in costanza di divario), alla *richiesta d'impegno* affinché le *politiche ordinarie* possano assicurare un medesimo livello qualitativo di servizi (su salute, istruzione, giustizia, mobilità, ricerca, innovazione, digitale, ecc.) in tutto il territorio nazionale, a beneficio di tutti in attuazione del principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione.

L'attenzione dovrà concentrarsi sulla situazione particolare della finanza locale nei Comuni del Mezzogiorno, sulle loro condizioni organizzative e di funzionamento e sulle misure necessarie per realizzare in tempi certi gli investimenti necessari per stimolare la crescita e l'occupazione.

Ciò detto apprezzando l'obiettivo del Governo contenuto nelle misure previste nel provvedimento, ANCI chiede ulteriori misure che vedano la centralità dei Comuni nelle politiche di investimento e nelle garanzie di continuità di alcuni programmi di intervento.

Le richieste fondamentali dell'ANCI riguardano:

1. Finanziamento dei progetti ammessi nell'ambito del Bando aree urbane degradate almeno per i comuni delle Regioni interessate dal decreto.
2. Rifinanziamento del programma dei servizi di cura all'infanzia e agli anziani necessario per non interrompere servizi fondamentali per le comunità.
3. Migliore finalizzazione della previsione di forme di assistenza tecnico amministrativa per i Comuni attraverso un piano concertato e l'individuazione di un soggetto attuatore in Invitalia.
4. Prevedere al fine di agevolare la realizzazione di opere un supporto tecnico ai Comuni per la centralizzazione delle committenze.



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Ddl di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”

AS 2860

Aggiungere il seguente articolo:

Rifinanziamento fondo per dare attuazione al “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”

Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n°190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituito con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n°147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

Motivazione

Secondo le informazioni acquisite da ANCI nell'ambito dei lavori svolti dal Comitato di valutazione dei progetti, di cui l'associazione ha fatto parte per effetto della disposizione contenuta nel comma 432 della legge 190/2014, degli 870 progetti presentati da altrettanti comuni sono risultati ammissibili a finanziamento circa 451 progetti per un fabbisogno di finanziamento che supera di più di tre volte la dotazione iniziale del fondo, che ammontava a circa 200 milioni di euro.

Il fondo in questione, peraltro, per effetto di successivi interventi risulta ridotto a 78,5 Meuro e non è in grado di coprire il fabbisogno.

La richiesta di incremento del Fondo intende assicurare copertura nazionale e complementarietà di effetti a tutti gli interventi che lo Stato, nell'ambito di una strategia unitaria, ha promosso a partire dal 2015 per sostenere la riqualificazione delle aree degradate e le periferie urbane in gran parte di città piccole, medie e metropolitane del Paese.



Aggiungere il seguente articolo:

Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC).

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113, la dotazione del citato programma, fermo restando il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n°328, è incrementata di 1 miliardo di euro.
2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n°147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.

Motivazione

Il Piano in oggetto, negli anni della sua attuazione, ha consentito nei Comuni in cui è intervenuto, seppur con risorse aggiuntive, che venissero assicurati servizi fondamentali per la cittadinanza, in linea con gli obiettivi del piano nazionale di riforma in materia di welfare e contrasto al disagio sociale.

Tale Piano si concluderà il 30 giugno 2018, ma molte amministrazioni locali, per effetto delle regole di rendicontazione della spesa in riparti e per ambiti sociali, già ora hanno esaurito le risorse per dare continuità agli interventi avviati.

Le difficoltà di bilancio causate dalla profonda crisi che ha colpito il Paese e che persistono in molte amministrazioni locali del mezzogiorno (e non solo), con la conclusione del Piano, se non si interviene per dare continuità all'intervento, rischiano di interrompere l'erogazione di questi fondamentali servizi, causando un vulnus grave nel godimento dei diritti sociali costituzionalmente garantiti di ampie fette di popolazione.



Art.3

Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati

Al comma 3, dell'art.3 aggiungere il seguente periodo: **Per lo svolgimento delle attività di competenza dei Comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020**

Motivazione

La norma prevede che le persone con età compresa fra i 18 e i 40 previa presentazione di un progetto di valorizzazione, possano richiedere ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l'assegnazione di terreni abbandonati, aree edificate o altri immobili che risultino abbandonati. A tal fine, i Comuni provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili in oggetto.

La proposta di emendamento, quale condizione di efficacia della misura, riguarda la necessità di varare su impulso dell'Agenzia per la coesione territoriale d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento ai Comuni per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'attuazione della norma. L'intervento è finanziato nell'ambito del Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020.



Art. 4

(Istituzione di zone economiche speciali - ZES)

All'art.4, comma 4, aggiungere il seguente periodo: **Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge**.
All' articolo 4, comma 6, secondo periodo, dopo le parole “, da un rappresentante della regione,” aggiungere le seguenti parole **“dai Sindaci dei comuni rientranti nella ZES”**.

Motivazione

La norma istituisce nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sardegna e Sicilia le ZES intese come zone geograficamente delimitate costituite anche da aree non territorialmente adiacenti purché legate da un nesso economico funzionale e che comprendono almeno un'area portuale con le caratteristiche di cui al Reg (UE) 1315/2013 e collegate alla rete trans-europea di trasporto (TEN-T), all'interno delle quali le nuove imprese e quelle esistenti godono di benefici fiscali e semplificazioni amministrative, così come stabilito dal successivo art.6 del decreto legge. La proposta di emendamento riguarda l'inserimento della figura dei Sindaci dei Comuni capoluogo rientranti nell'Area in seno al Comitato di indirizzo previsto nel comma 6 dell'art.4 e preposta alla gestione delle ZES.



Art. 15

(Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3.-bis. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni ed delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-ter. Il Programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.>>

Motivazione

L'emendamento previsto integra le disposizioni contenute nell'articolo 15 e prevede che il CIPE approvi un apposito Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa e rafforzare l'azione amministrativa delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle loro forme associative delle Regioni del Mezzogiorno.

Il Programma è attuato dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

Il Programma Straordinario promuoverà la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi e qualificare la spesa pubblica. Il Programma sarà destinato, inoltre, a creare un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.



Aggiungere il seguente articolo:

Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali

“Al fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell’ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex Legge 183/1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l’art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

- a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;
- b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l’immediata realizzazione degli interventi.

Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia.

Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge”.

Motivazione

L’emendamento è necessario poiché è opinione condivisa da tutti gli attori istituzionali coinvolti dai processi di finanziamento di opere pubbliche che serve uno strumento a sostegno della progettazione degli interventi co-finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo sviluppo e coesione.

Cassa Depositi e Prestiti ha messo in campo strumenti simili, ma ad oggi non si registrano significativi avanzamenti nel settore della progettazione.

Soprattutto per i Comuni persiste il grave problema di approvvigionarsi di risorse per progetti investimenti territoriali.



ULTERIORI PROPOSTE

Sanzioni ISTAT per i Comuni di minori dimensioni demografiche

In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

Motivazione

Molti Comuni per la gran parte di piccole e piccolissime dimensioni non hanno ottemperato ad alcuni obblighi di rilevazione e trasmissione all'ISTAT di rilevazioni obbligatorie comprese nel Programma statistico nazionale. La proposta concede un ulteriore tempo (fino al 30 novembre p.v.) per la messa in regola delle rilevazioni in questione, sospendendo l'effetto delle sanzioni irrogate o in corso di irrogazione da parte dell'ISTAT, in considerazione delle obiettive difficoltà incontrate dai Comuni minori negli adempimenti contabili e comunicativi in carenza di personale e competenze adeguate.

Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni

Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.

Motivazione

La disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale stabilisce che questa sia computata in base ad una percentuale della spesa del personale cessato, a qualsiasi titolo, nell'anno precedente. Tale meccanismo può determinare discontinuità nella copertura degli organici, e difficoltà soprattutto per le posizioni apicali nei comuni medio – piccoli. Accade che il ragioniere o il tecnico comunale che devono essere collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età ad inizio anno possono essere sostituiti stabilmente solo nell'anno successivo, creando, medio tempore, situazioni di difficoltà organizzativa ed esigenze sostitutive temporanee da soddisfare con contratti di lavoro a tempo determinato o altre soluzioni precarie. L'emendamento è finalizzato a consentire, nel rispetto degli strumenti di programmazione sia organizzativa che economico-finanziaria, la facoltà di utilizzo tempestivo della capacità assunzionale generata da cessazioni programmate (collocamenti in quiescenza), in modo da poter sopperire stabilmente ed efficacemente alle esigenze sostitutive. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non estende le facoltà assunzionali degli Enti locali, ma ne definisce in modo più flessibile i vincoli temporali.



Turn over nei piccoli comuni

Al decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000".

Motivazione

L'emendamento è necessario per fronteggiare l'esigenza, specifica nei Comuni di minore dimensione demografica, di ampliare la percentuale di turn-over, tenendo conto che gli stessi sono oggetto da oltre un decennio di misure di riduzione degli organici che negli anni 2015 e 2016 la legge di stabilità 2015 ha disposto un blocco totale delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale provinciale. Per questi Comuni è quindi improcrastinabile il ripristino della possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei Comuni (art. 1, commi 557 e 557-quater, L. n. 296/2006) e in ogni caso non si consentono nuove assunzioni ma solo la possibilità di sostituire integralmente le cessazioni.

Norme sulle Città metropolitane

Risorse integrative correnti per le Città metropolitane

Al decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, le parole "12 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro".

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 20 è modificata in "Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario".

Motivazione

Si ritiene opportuno innalzare il contributo a favore delle Città metropolitane al fine di fronteggiare le criticità riscontrate da alcune di esse.

Assunzioni nelle Città Metropolitane

All'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:

"Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Motivazione



Le Città metropolitane hanno affrontato nel biennio 2015-2016 il complesso processo di riduzione degli e di ristrutturazione organizzativa in attuazione della legge n. 190/2014. Di conseguenza nel periodo indicato non è stato possibile procedere ad assunzioni di personale, protraendosi di fatto un blocco già imposto alle Province dal 2012 (D.L. 90/2012). Questa situazione ha determinato una forte contrazione degli organici e anche l'impossibilità di procedere alla sostituzione di figure professionali fondamentali ed infungibili. A decorrere dal 2017 le Città Metropolitane superano formalmente il regime di blocco assunzionale e devono dare piena attuazione alla legge n. 56/2014. E' necessario di conseguenza specificare che, nelle more del superamento del regime di contenimento del turn-over imposto agli enti locali negli anni 2017 e 2018 dal comma 228 della legge di stabilità 2016, alle Città metropolitane è consentito procedere ad assunzioni di personale, dirigenziale e non, nei limiti di spesa imposti ai fini della rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche dal comma 421 della legge di stabilità 2015.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi, tenendo conto che restano ferme le riduzioni, in termini di spesa per le dotazioni organiche, imposte dalla legge.

Incentivi per le funzioni tecniche

L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nei limiti posti dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Motivazione

L'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ha previsto l'incentivazione economica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno, sia in materia di opere che di forniture e servizi. Si tratta di una disciplina che riprende, con alcune importanti innovazioni, quanto già disposto in materia di incentivi per la progettazione interna dall'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Rispetto a tale previgente disciplina si era consolidato l'orientamento di giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011) per cui detti incentivi non soggiacessero alle misure di contenimento complessivo dei trattamenti economici accessori (in particolare art. 9, comma 2-bis, DL n. 78/2010; poi art. 1, comma 236, L. n. 208/2015, infine art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017). Con il presente orientamento si intende dare continuità a tale ricostruzione normativa, a fronte di nuove interpretazioni sopraggiunte (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, del. n. 7/2017), in modo da risolvere gravi problematiche operative, in considerazione degli effetti della reiterazione delle misure di contenimento dei trattamenti accessori. A fronte del disposto del comma 236 citato, che a decorrere nel 2016 ha congelato in ciascuna amministrazione i trattamenti economici complessivi alla consistenza del 2015, con l'ulteriore obbligo di ridurre tale consistenza in proporzione al personale cessato, appare evidente come la nuova disposizione sugli incentivi tecnici, entrata in vigore proprio nell'anno 2016, sarebbe di fatto inapplicabile, ove tali incentivi non venissero esclusi, come era in precedenza rispetto agli incentivi per la progettazione interna, dal tetto ai trattamenti accessori. L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.



Interpretazione autentica dall'articolo 5 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

“La locuzione “lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche” contenuta nell'art. 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .”

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire il corretto ambito di applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010 che ha introdotto il principio di gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive.

Al riguardo è indispensabile chiarire, attraverso una norma di interpretazione autentica, anche in ragione di alcune posizioni interpretative (Del. n. 11/2017 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie), che la norma non riguarda i rapporti di lavoro instaurati all'interno degli uffici di supporto agli organi politici, venendo altrimenti a configurarsi di fatto una nuova limitazione dell'elettorato passivo.



Reato in corso di R.12/cv
sedute 6/7/17

Unione Province d'Italia



UPI

Diavoli



EMENDAMENTI AS 2860

**CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO 20 GIUGNO 2017, N. 91
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA ECONOMICA
NEL MEZZOGIORNO**

Roma, 5 luglio 2017

INCREMENTO RISORSE PER PROVINCE PER 2017

Articolo 15

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente

“15-bis

(Misure urgenti in favore delle Province)

- 1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, è assegnato un contributo pari a 100 milioni di euro.**
- 2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali**

MOTIVAZIONE

Le risorse individuate dal decreto legge n. 50/17 appena convertito, non risultano sufficienti a garantire il conseguimento degli equilibri di parte corrente di tutte le Province delle Regioni a Statuto ordinario. Occorre uno stanziamento ulteriore pari a 100 milioni, senza i quali un numero considerevole di Province non potrà approvare il bilancio, determinando l'avvio della procedura di dissesto.

Individuare copertura



Articolo 15

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente

“15-bis

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali dlgs 267/2000.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a sospendere per l'anno 2017, la norma che opera il blocco all'erogazione, da parte del Ministero dell'Interno, dei trasferimenti erariali a qualunque titolo; tale blocco si attiva infatti allorquando gli enti non inviino al sistema informatico del ministero stesso i certificati al rendiconto e i certificati al bilancio di previsione.

La situazione ormai emergenziale di molte province, non consente la chiusura dei bilanci di previsione, bloccando di fatto l'erogazione di tutti quei contributi statali per le funzioni fondamentali che nelle ultime manovre finanziarie sono state stanziare per compensare l'incasso, da parte dello Stato, dei tributi propri provinciali.

Essendo venuta meno l'autonomia tributaria delle province ed essendosi innescato un processo che vede gli enti dipendere dall'erogazione dei fondi statali è imprescindibile che si sospenda, almeno per l'anno 2017, la disposizione di cui all'articolo 161 del TUEL.



Articolo 15

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente

*“15-bis
(Misure urgenti in favore delle Province)*

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, art. 1, della legge n. 190/2014”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a ripristinare le ordinarie procedure di autonoma determinazione delle province in ordine ad effettuazione di spese di personale, con qualsivoglia tipologia contrattuale, entro i limiti della propria dotazione organica come ridefinita ai sensi della legge n. 56/14, essendosi completato il processo di riforma, e dunque essendo venuti meno i motivi che determinarono tali limiti.

L'emendamento interviene anche sugli altri divieti che interessano le forme flessibili di lavoro, sugli incarichi e le spese di rappresentanza.

Tali divieti rappresentano una iniqua e illegittima disparità tra enti locali costituzionalmente equiparati, ma soprattutto stanno pregiudicando la capacità organizzativa e amministrativa degli enti.



Articolo 15

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente

“15-bis
(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

«1-*quinqüies*. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi.».

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire a tutte quelle province che accertino un disavanzo determinatosi per via degli oneri relativi ai contributi alla finanza pubblica di poter ripianare tale disavanzo nei 10 anni successivi, utilizzando tutte le entrate correnti e per investimenti rinvenibili.

Tale emendamento consentirebbe alle Province di evitare l'avvio della procedura di dissesto, che in questo caso deriverebbe non da mala gestio, ma da fattori esogeni, e dunque un dissesto indotto.



Articolo 15

(Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)

**Al comma 2, dopo le parole “della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate” inserire le seguenti:
“d’intesa con Province e Città Metropolitane e”**

MOTIVAZIONE

La legge 56/2014 tra le funzioni fondamentali delle Province prevede all’art. 1 comma 82 lettera d) la “raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”. Al fine di non rischiare una duplicazione degli interventi, con conseguente dispendio di risorse umane e finanziarie, qualora le Prefetture si trovassero a fornire tale supporto, si prevede un momento di concertazione e condivisione con Province e Città Metropolitane per la migliore organizzazione dello stesso.

